

Domanda	CAPITOLATO D'ONERI: Con riferimento ai paragrafi 6.1.4, 7.2 e 16.1 si chiede conferma che le date ivi riportate con riferimento all'anno 2018 siano da intendersi riferite all'anno 2019.
Risposta	Si conferma che le date di cui ai paragrafi 6.1, 6.4, 7.2 e 16.1 del Capitolato d'Oneri sono da intendersi riferite all'anno 2019.
Domanda	CAPITOLATO D'ONERI: Nel paragrafo 14.2 lett. a) rubricato "Garanzie a copertura degli obblighi di concessione" si prevede che la garanzia definitiva pari all'importo di 11 milioni di euro sia, tra l'altro, a copertura anche del versamento del canone di concessione: "il tempestivo ed esatto versamento degli importi di spettanza erariale, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale per tutta la durata della concessione". Si chiede conferma del fatto che la copertura relativa al canone di concessione sia da intendersi un refuso e quindi non applicabile alla garanzia in argomento
Risposta	Si conferma che la copertura relativa al canone di concessione non è applicabile alla garanzia in argomento.
Domanda	Al paragrafo 17.5 rubricato "Valutazione dell'offerta tecnica" del Capitolato d'oneri, è previsto quanto segue: "La valutazione del piano di investimenti si basa sull'assegnazione di un punteggio complessivo entro il valore massimo di 10 punti, in relazione a cinque elementi qualitativi, definiti nel dettaglio nell'allegato D. Il primo elemento riguarda la velocità dell'aggiornamento tecnologico dei punti di vendita fisici, basata sul numero di indebitamento di gioco che i candidati dichiareranno di allestire nel piano presentato". Si chiede di confermare che la dicitura "numero di indebitamento di gioco" sia da considerarsi un refuso e, in tale ipotesi, di chiarire la reale richiesta contenuta in tale paragrafo in sostituzione di detta dicitura.
Risposta	La parola "indebitamento" è un refuso e va sostituita con la parola "terminali".
Domanda	Nella Tabella 4- del paragrafo 3.1 del Progetto Tecnico- Allegato B del Capitolato d'Oneri rubricato "Valutazione complessiva", alla casella "Principale fattore di valutazione" è indicato quanto segue: "Qualità della soluzione architettonica e tecnologica, capacità elaborativa e trasmissiva, caratteristiche green power livelli di sicurezza e scalabilità del nuovo sistema di elaborazione e della rete di trasmissione dati." Si chiede di chiarire, ai fini valutativi, quali siano i riferimenti normativi da tenere in considerazione per le "caratteristiche green power" e per quali tipologie di dispositivo.
Risposta	La normativa di riferimento di sistemi ecocompatibili ("Green Power") è rappresentata dal REGOLAMENTO (UE) N. 617/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici.
Domanda	Nel Capitolato d'Oneri - Allegato C Istruzioni per la redazione del progetto organizzativo e gestionale al paragrafo 2.1 rubricato "Struttura organizzativa" - al terz'ultimo capoverso è previsto quanto segue: "Descrizione dell'unità organizzativa che il candidato si impegna a costituire nel territorio italiano per gli adempimenti previsti nel capitolato d'oneri a seguito dell'aggiudicazione nonché degli obblighi previsti per l'intera durata ed efficacia della concessione". In relazione a quanto sopra riportato si chiede conferma che, per il candidato che abbia già in essere l'unità organizzativa nel territorio italiano la descrizione sopra richiesta sia limitata a quest'ultima.
Risposta	Si conferma che se il candidato abbia già costituito l'unità organizzativa nel territorio italiano la descrizione sopra richiesta può essere limitata a quest'ultima o a miglioramenti ed estensioni che possano valutarci dal candidato stesso.
Domanda	Nel Capitolato d'Oneri - Allegato C Istruzioni per la redazione del progetto organizzativo e gestionale al paragrafo 2.3 lett. a) rubricato "Gestione della rete dei punti di vendita fisici e a distanza" si chiede di confermare che l'indicazione del numero minimo di 30.000 punti di vendita, abbia mero valore di soglia minima dei punti costituenti la rete distributiva fisica e che la proposizione di un numero superiore di punti di vendita, quale numero ottimale individuato dal candidato, non sia oggetto, ai sensi della documentazione di gara, di alcuna valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla procedura di selezione (punto 3.2 del Capitolato d'oneri -Allegato D). A tal fine si riporta per conferma la seguente ipotesi esemplificativa:- 30.000 pdv anno 1 e 5.000 anno 2, ai fini dell'attribuzione del punteggio si calcolerà 30.000 *100 % e 0*60%

Risposta	Si conferma che l'indicazione del numero minimo di 30.000 punti di vendita, ha mero valore di soglia minima dei punti costituenti la rete distributiva fisica e che la proposizione di un numero superiore di punti di vendita, quale numero ottimale individuato dal candidato, non è oggetto di alcuna valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.
Domanda	L'Allegato D del Capitolato d'Oneri alla tabella 1 del paragrafo 2.2 rubricato "Tempi di implementazione del piano di aggiornamento" prevede il riferimento ai termini di "9 mesi" e di "18 mesi" che non si riscontrano nella Tabella 7. Si chiede conferma che tali riferimenti siano meri refusi e che pertanto la Tabella 1 contempli solamente i termini del primo anno, secondo anno e terzo anno.
Risposta	Nella tabella 1 si deve tener conto solo dei valori relativi al primo, secondo e terzo anno.
Domanda	Il paragrafo 2.4 dell'Allegato D del capitolato d'onere rubricato "Tempi di attuazione della spesa nel piano di investimento prevede quanto segue: "Indipendentemente dal valore complessivo dichiarato nel paragrafo 2.1 del presente allegato purchè al di sopra della soglia minima definita, il candidato dovrà indicare la ripartizione della spesa nei tre anni, indicando il valore in % nei vari anni secondo la tabella sotto riportata" . Nel merito si chiede di confermare che l'importo della soglia minima del valore complessivo del piano di investimento non possa essere inferiore a 40 milioni di euro, diversamente da quanto indicato nel citato paragrafo 2.4 ove si prevede una soglia minima superiore a 40 milioni di euro - "purchè al di sopra della soglia minima definita". Altresì si chiede conferma che l'offerta di un importo superiore a 40 milioni di euro non sia oggetto, ai sensi della documentazione di gara, di alcuna valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla procedura di selezione, in quanto il candidato verrà valutato sulla percentuale del valore del piano di investimento speso per ciascuno dei primi tre anni, a prescindere dall'importo assoluto dello stesso, fermo restando la citata soglia minima di 40 milioni di euro
Risposta	Il valore complessivo del piano d'investimento dovrà avere un importo superiore alla soglia minima definita di 40 mln di euro ma tale importo non è oggetto di alcuna valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio .
Domanda	Al punto 2" dell'Allegato E Schema di dichiarazione del Capitolato d'Oneri - "Schema di dichiarazione offerta economica" si prevede che "la base per l'offerta al ribasso relativa al compenso del concessionario, espressa con due decimali è pari al 5,00% (cinque per cento) della raccolta relativa ai giochi oggetto della concessione, considerando la raccolta in milioni di euro, rapportata ad anno, del 2017 (mln di euro 1.527)". Nel merito si chiede di confermare che il compenso del concessionario verrà applicato alla reale raccolta e, quindi, che la raccolta 2017 non verrà considerata in alcun modo ai fini del calcolo dell'effettivo compenso del concessionario.
Risposta	Si conferma.
Domanda	Al secondo capoverso dell'Allegato 1, paragrafo 3 dello Schema di Convenzione rubricato "Prestazioni sistema estrazionale" è indicato quanto segue: "La percentuale di disponibilità del sistema di estrazione è rilevata per i giochi GNTN nell'intervallo di funzionamento dalle ore 00:00 alle ore 24:00: a) al 100% (cento per cento) su base mensile per le estrazioni dei giochi GNTN in modalità immediata; b) al 90% (novanta per cento) su base mensile per le estrazioni dei giochi GNTN ad intervallo di tempo con esatta cadenza temporale prevista; c) al 100% (cento per cento) su base mensile per le estrazioni dei giochi GNTN ad intervallo di tempo effettuate entro 20 secondi dalla esatta cadenza temporale prevista; d) al 100% (cento per cento) su base mensile per le estrazioni dei giochi GNTN effettuate entro 15 minuti dall'orario previsto. Al fine di avere chiarezza circa l'applicazione degli SLA sopra rappresentati, si chiede di correlare ciascuno di tali SLA ai singoli giochi numerici a totalizzatore nazionale allo stato esistente .
Risposta	Per quanto riguarda lo scenario attuale dei GNTN, si rappresenta che il punto a) fa riferimento alle giocate con vincita immediata ; i punti b ) e c) si riferiscono ai prodotti di gioco Win for Life - Vinci per la Vita e Play six; il punto d) fa riferimento agli altri giochi GNTN.

Domanda	Lo schema dell'Atto di convenzione all'art.16.4.c) prevede quanto segue: "ad effettuare gli investimenti per l'aggiornamento tecnologico del sistema della rete telematica e dei terminali di gioco di cui al punto a) secondo il piano di investimento indicato nell'offerta tecnica ed al massimo nel primo quinquennio di esercizio della concessione"". Si chiede conferma del fatto che a differenza di quanto ivi riportato , gli investimenti dovranno essere effettuati nel primo triennio, come previsto nelle altre parti della procedura di selezione.
Risposta	<b>Il termine massimo per l'aggiornamento va riferito al primo triennio</b>
Domanda	L'art. 19 comma 1, dello schema di Atto di convenzione consente, previa autorizzazione di ADM, l'utilizzo dei beni immateriali di cui all' art. 16 comma 11. Si chiede di confermare che si tratti di un refuso e, nel caso, di indicare se il corretto riferimento per quanto concerne i beni immateriali sia l'articolo 15, comma 6, dello Schema di convenzione.
Risposta	<b>Il corretto riferimento per l'art. 19 comma 1, dello schema di Atto di convenzione è sia l'art. 15, comma 6 che l'art. 16, comma 11.</b>
Domanda	L'Art. 23 comma 1 dello Schema di atto di convenzione prevede quanto segue: "Il concessionario, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, può utilizzare la rete distributiva fisica per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla gestione del servizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale oggetto della concessione purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio di ADM e nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal capitolato tecnico e dall'allegato 1 del presente atto di convenzione". Nel merito la suddetta formulazione sembrerebbe in contrasto a quanto disposto dall'art.1 comma 576 lettera f della legge 232/2016 - legge istitutiva della procedura di selezione e che disciplina le condizioni essenziali della stessa - che si riporta per comodità di lettura: "facoltà del concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazione per prestazioni , dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa". La legge prevede infatti che i servizi per i quali possa essere utilizzata la rete distributiva fisica debbano essere servizi differenti da qualsiasi gioco e non dai soli giochi numerici a totalizzatore nazionale. Si chiede pertanto di confermare che la rete telematica (in particolare tra le altre componenti indicate dal disciplinare di gara, i terminali di gioco e la rete di telecomunicazioni) potrà essere utilizzata, ai sensi del citato articolo dello schema di convenzione e delle disposizioni di legge, per quanto concerne la raccolta dei giochi, esclusivamente per la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Risposta	<b>Si conferma che il terminale di gioco e la rete di telecomunicazioni potranno essere utilizzati, per i giochi, unicamente per i GNTN, e per servizi diversi dalla raccolta del gioco.</b>
Domanda	NOMENCLATORE UNICO DELLE DEFINIZIONI: Con riferimento alla definizione di cui al punto 11 "capitolato di realizzazione, indica il documento, predisposto da ADM in conformità con i contenuti del progetto organizzativo presentati dal candidato, il quale descrive le obbligazioni che l'aggiudicatario si impegna ad adempiere ai fini della successiva stipula dell'atto di convezione" e alla definizioni di cui al punto 12 "capitolato di sviluppo, indica il documento, predisposto da ADM in conformità con i contenuti del progetto di sviluppo presentato dal candidato, integrato con gli elementi economici di competenza contenuti nell'offerta economica, il quale descrive le azioni e le iniziative che il concessionario si impegna a realizzare al fine di garantire lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale", poiché il riferimento a tali documenti non compare in altra parte del disciplinare di gara, si richiede di confermare che per entrambe le definizioni si tratti di un refuso e pertanto che le stesse non trovino applicazione alla presente procedura di selezione.
Risposta	<b>Si conferma.</b>
Domanda	NOMENCLATORE UNICO DELLE DEFINIZIONI: Con riferimento alla definizione riportata al n. 44 "raccolta stimata, indica la raccolta di gioco prevista nei nove anni di concessione dei giochi GNTN. Al fine di garantire la comparabilità delle diverse offerte al ribasso, tale raccolta assume un valore uguale per tutti i candidati pari ad € 13.743 mln (euro 1.527 mln- raccolta media annua di cui al paragrafo 12.4 e 12.8 del capitolato d'oneri moltiplicato la durata della concessione)" si evidenzia che non risulta esistere un paragrafo 12.8 nel Capitolato d'Oneri. Si chiede se tali indicazione sia da considerarsi un refuso o si riferisca a differente documento di gara.
Risposta	<b>Il riferimento al paragrafo 12.8 del capitolato d'oneri è da intendersi al paragrafo 18.2 dello stesso capitolato.</b>